

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 55 DEL 27-7-07  
CHE SI COMPONE DI N. 7 (Sette) PAGINE



**Unione Comuni Modenesi Area Nord**  
(Prov. di Modena)

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DELLE  
MODALITÀ DI STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI  
DI LAVORO PRECARIO**

(art. 1, comma 558, Legge n. 296/2006)

**Concertato con le OO.SS.  
in data 24 luglio 2007**

**Art. 1**  
**Oggetto delle disposizioni regolamentari**

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono intese a disciplinare la procedura e le modalità di stabilizzazione del personale "precario" in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, che abbia in atto o abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con l'Amministrazione nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 2, in attuazione delle prescrizioni normative contenute nell'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2007).
2. Le stabilizzazioni di cui al presente regolamento devono essere espressamente previste dagli strumenti di programmazione approvati dall'Ente e, in particolare, dal piano triennale del fabbisogno di personale e dal piano annuale d'impiego delle risorse umane, come meglio precisato all'art. 7.
3. La presente disciplina costituisce regolazione speciale in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica locale, ai sensi dell'art. 89, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000.

**Art. 2**  
**Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione**

1. La disciplina di cui al presente regolamento è intesa alla stabilizzazione del personale 9 dotato dei requisiti di accesso determinati dal successivo art. 4, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in materia.
2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, in relazione a posizioni professionali ascritte alle categorie del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al CCNL 31.3.1999.
3. Restano esclusi dalla facoltà di stabilizzazione i soggetti che abbiano in atto o abbiano costituito rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali valgono le riserve di cui all'art. 1, comma 560, della Legge Finanziaria per l'anno 2007.
4. L'esclusione riguarda anche il personale fornito da agenzie di somministrazione, mediante appalto di servizi, ed il personale di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, destinato agli uffici di supporto agli organi di direzione politica.
5. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato costituiti ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, sono comunque esclusi i rapporti extradotazionali; per quanto concerne i rapporti dotazionali, non è possibile dar luogo alla stabilizzazione ove la copertura dello specifico posto, connotato da un determinato profilo professionale, con le modalità di cui al succitato art. 110, sia espressamente prevista dagli strumenti regolamentari o programmatori dell'Ente; è invece possibile procedere alla stabilizzazione nel caso in cui il regolamento di organizzazione si limiti a prevedere, genericamente, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 110.
6. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento non possono riguardare l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale ascritto a qualifica dirigenziale

### **Art. 3**

#### **Determinazione del servizio prestato e principi di riferimento**

1. I requisiti di servizio utile ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento debbono essere conseguiti esclusivamente presso l'Ente, ai fini della determinazione, quale requisito, di uno specifico periodo temporale idoneo a consentire la valutazione dello stesso quale bisogno funzionale di natura strutturale dell'Ente stesso, a fronte del quale procedere alla stabilizzazione del relativo rapporto.
2. E' parificato a quello prestato presso l'Unione Comuni Modenesi Area Nord il servizio svolto presso ogni Comune facente parte della medesima Unione, qualora si tratti di attività lavorativa prestata presso Servizi oggetto di trasferimento tra i Comuni e l'Unione. Il requisito di anzianità triennale maturato cumulativamente nell'Unione e nei Comuni consente l'accesso alle procedure di stabilizzazione attivate dall'Unione qualora si registri la prevalenza temporale del rapporto o dei rapporti di lavoro a tempo determinato svoltisi presso l'Unione stessa; qualora però i Comuni presso i quali l'interessato ha prestato in prevalenza servizio non adottino iniziative di stabilizzazione su quella determinata categoria giuridica e profilo professionale, l'interessato stesso può comunque, a prescindere dal succitato criterio di prevalenza, produrre domanda di partecipazione alle procedure di stabilizzazione presso l'Unione, nel caso in cui quest'ultima proceda alla stabilizzazione su quell'identica categoria giuridica e profilo professionale.
3. Non può essere considerato quale servizio utile, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui alla presente disciplina, il servizio che sia stato prestato presso l'Amministrazione prima del quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge n. 296/2006, ovvero prima del 1° gennaio 2002, considerato il periodo quinquennale intercorrente tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

### **Art 4**

#### **Requisiti di servizio per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione**

1. Alla procedura volta alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro di cui al precedente art. 2, possono partecipare coloro che, considerando il periodo quinquennale intercorrente tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006, presentano i seguenti requisiti di servizio o di posizione giuridica, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3:
  - a) personale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 che abbia maturato tre anni di servizio presso l'Ente, anche non continuativo, alla stessa data;
  - b) personale che maturi tre anni di servizio presso l'Ente, anche non continuativo, per effetto di obbligazioni contrattuali assunte e perfezionate anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
  - c) personale non più in servizio alla data del 1° gennaio 2007, che però abbia maturato tre anni di servizio presso l'Ente, anche non continuativo, alla stessa data.
2. Ai fini di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano obbligazioni contrattuali giuridicamente perfezionate anteriormente alla data del 29 settembre 2006 la stipula di contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato, incluse eventuali proroghe del termine finale nell'ambito degli stessi assunto, sino alla concorrenza del requisito di anzianità di servizio ivi prescritto. Resta inteso che il personale rientrante nell'ipotesi di cui alla lettera b) potrà essere stabilizzato solo quando avrà maturato il requisito dei tre anni di servizio.

3. Il requisito di anzianità relativo ai tre anni di servizio di cui al comma 1, in considerazione del rapporto unitariamente costituito presso l'Ente, è da intendersi realizzato in virtù di servizio prestato o da prestarsi, anche cumulativamente, presso qualsiasi struttura organizzativa dell'Ente stesso, secondo i criteri di computo di seguito indicati.

#### Art. 5

#### Criteri di computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alle procedure di stabilizzazione

1. Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello determinato nell'ambito del contratto individuale di lavoro di volta in volta stipulato, ivi compresa l'eventuale proroga, a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa dal lavoratore nell'ambito di tale rapporto di lavoro, come nel caso di assenze dovute all'applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi computabili come servizio prestato (es. astensione per maternità).
2. Non sono computabili nell'ambito del periodo di servizio utile ai fini del presente regolamento i periodi temporali nel corso dei quali, pur in assenza di rapporto di lavoro giuridicamente perfezionato e delle relative obbligazioni contrattuali, siano stati riconosciuti emolumenti economici non di natura retributiva, come, a titolo meramente esemplificativo, i periodi di riconoscimento del trattamento indennitario di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.
3. Nel periodo di servizio di cui sopra non sono computabili, altresì, i periodi temporali corrispondenti all'utilizzo, nell'ambito del rapporto di lavoro costituito a tempo determinato, di istituti contrattuali, legislativi e regolamentari, come ad esempio talune forme di permessi, di aspettative e di congedi, che non abbiano dato luogo all'applicazione di alcun trattamento retributivo, né ai relativi versamenti contributivi, né al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata degli stessi (es. art. 7, comma 10, lett. c), del C.C.N.L. 14.9.2000).
4. Il periodo di lavoro utile ai presenti fini è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde, convenzionalmente a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi convenzionali ed il mese di n. 30 giorni ciascuno.
5. In caso di servizio prestato, nell'ambito del triennio richiesto, in diverse categorie e profili professionali, il lavoratore può partecipare alla procedura di stabilizzazione relativa al posto ed al profilo professionale ricoperto in maniera prevalente rispetto agli altri.
6. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio reso a tempo pieno; qualora la stabilizzazione riguardi un posto part-time e fermo restando il requisito minimo dei tre anni di servizio, l'eventuale servizio prestato a tempo parziale viene calcolato, ai fini dell'accesso alla procedura, in proporzione alla misura del part-time del posto da stabilizzare (ad es. qualora il posto da stabilizzare sia a 18/36, è sufficiente, per l'ammissione, aver prestato servizio per un triennio con rapporto di lavoro a tempo parziale a 18/36).

**Art. 6**  
**Graduatorie concorsuali vigenti**

1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento non possono essere realizzate laddove operino graduatorie concorsuali per assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella posizione giuridica e professionale (categoria e profilo professionale) interessata dalla procedura di stabilizzazione, ancora giuridicamente vigenti alla data di attivazione delle procedure stesse, tenuto conto della proroga dei termini di validità disposta dalla normativa vigente in materia.
2. L'attivazione delle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento, in ogni caso, è possibile su posti vacanti in dotazione organica di identica categoria e profilo professionale, istituiti dopo l'indizione della relativa procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 7**  
**Attivazione delle procedure di stabilizzazione**

1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento sono attivate mediante apposita previsione di reclutamento, in relazione alle corrispondenti posizioni professionali interessate, nell'ambito del programma triennale ed annuale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Nell'ambito del programma di cui sopra sono indicate le posizioni professionali interessate dal reclutamento straordinario mediante stabilizzazione, attraverso la specificazione dei profili professionali e delle categorie contrattuali interessate, nonché il termine temporale di costituzione del rapporto previsto e la relativa spesa generata a carico del bilancio dell'Amministrazione, nel rispetto, comunque, dei limiti imposti dalla normativa in materia di spesa del personale e di possibilità di assunzioni a tempo indeterminato.

**Art. 8**  
**Procedura di stabilizzazione del personale precario**

1. La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata mediante apposito invito a presentare domanda di partecipazione, da recapitare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascun interessato presso il luogo di residenza o il domicilio agli atti dell'Ente, ove conosciuto.
2. L'Amministrazione provvede, inoltre, alla pubblicizzazione del procedimento di stabilizzazione mediante apposito avviso, con le modalità di cui all'art. 12 del regolamento sulle modalità di reclutamento del personale approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 51 del 22.11.2005 e successive modifiche. La pubblicazione di tale avviso è obbligatoria al fine di garantire a tutti i potenziali interessati la conoscibilità della procedura, essendo possibile che agli atti dell'Amministrazione risultino archiviati dati non aggiornati in relazione all'esatta indicazione del luogo di residenza o di domicilio degli interessati alla procedura di stabilizzazione.

3. L'istanza di partecipazione alla procedura di stabilizzazione è presentata nel termine fissato nelle comunicazioni personali di cui al comma 1 e nell'avviso di cui al comma 2, completa di ogni indicazione, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva richiesta.
4. Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione al procedimento di stabilizzazione, le istanze pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine perentorio di cui sopra, comunque non inferiore a 15 giorni.

#### **Art. 9**

#### **Selezioni per la stabilizzazione**

1. La procedura di stabilizzazione si effettua tramite apposita procedura selettiva correlata alla specifica professionalità oggetto di consolidamento del rapporto, da svolgersi in base alle disposizioni riportate all'art. 10.
2. Non si dà luogo alla procedura selettiva di cui al comma 1 nel caso in cui si abbia la certezza che tutti i soggetti che hanno diritto a presentare la domanda di stabilizzazione abbiano già sostenuto prove selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, nell'ambito di una medesima procedura finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato; in questo caso, è ammessa a stabilizzazione automatica, senza ulteriori prove selettive, il soggetto meglio collocato nella graduatoria relativa a detta procedura selettiva, anche se già scaduta. Non si dà altresì corso alla procedura selettiva di cui al comma 1 qualora si abbia la certezza che vi sia un unico soggetto avente diritto a presentare la domanda di stabilizzazione, sempre che lo stesso abbia già sostenuto prove selettive di natura concorsuale, o previste da norme di legge, nell'ambito di una procedura finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. All'esito delle procedure di stabilizzazione sarà formata apposita graduatoria di merito per ciascuna procedura, in relazione al punteggio riportato da ciascun partecipante alla stessa.
4. La graduatoria resterà valida per il periodo di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa e potrà, in tale periodo, essere utilizzata soltanto per assunzioni programmate nel piano triennale del fabbisogno di personale con lo strumento della stabilizzazione.

---

#### **Art. 10**

#### **Contenuti della procedura selettiva**

1. La selezione, accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti per la copertura del posto a tempo indeterminato, richiede il superamento, da parte del candidato, di una o più prove selettive, in relazione al posto da ricoprire.
2. Le prove selettive devono accertare, da parte del candidato, il grado di preparazione globale, le capacità critiche, attitudinali e professionali e l'autonomia di giudizio.
3. Le specifiche prove selettive e le materie oggetto delle stesse sono espressamente indicate nell'avviso selettivo trasmesso al singolo interessato e pubblicato ai sensi dell'art. 8.
4. I punteggi delle prove selettive sono espressi in trentesimi, con la possibile utilizzazione di una sola cifra decimale. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova, una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle diverse prove.

**Art. 11**  
**Consolidamento del rapporto di lavoro**

1. A conclusione delle procedure di stabilizzazione e previa formazione della graduatoria, l'Amministrazione provvede al consolidamento del rapporto di lavoro nei confronti del personale interessato, nei limiti dei posti da ricoprire mediante tale procedura di reclutamento, attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Qualora la stabilizzazione avvenga con la procedura di cui al comma 2 dell'art. 9, la stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato è preceduta dalla sola verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti per la copertura del posto stesso.
2. La stipulazione del contratto individuale di cui sopra determina, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in atto al momento della stipula stessa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro precario e la contestuale costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla posizione professionale oggetto di stabilizzazione.
3. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

**Art. 12**  
**Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sulle modalità di reclutamento del personale approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 51 del 22.11.2005 e successive modifiche, in quanto compatibili con le specifiche finalità della presente disciplina.